

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 615

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1994 (*)

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale,
in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure
cautelari e di diritto di difesa

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di contribuire a riportare il dibattito in corso sul decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, nell'ambito suo proprio di un primo tentativo di inizio di restaurazione dello stato di diritto e in particolare di un «giusto processo secondo la legge», al di fuori di ogni contrasto tra governo e opposizione pericolosamente aperto a ogni vicendevole strumentalizzazione, si presenta sotto forma di disegno di legge il testo delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

Tale presentazione non vuole assolutamente significare approvazione di tutte le singole disposizioni.

Il testo è integrato con una norma di abrogazione dell'articolo 371-bis del codice penale, con cui il Governo presieduto dal senatore Andreotti, essendo Ministro di grazia e giustizia l'onorevole Martelli e Mini-

stro dell'interno l'onorevole Scotti, introdusse, con una misura di eccezionale gravità, il reato di falsa dichiarazione al pubblico ministero, alterando in modo decisivo il rapporto di parità tra accusa e difesa, che distingue il processo accusatorio, il quale è l'unico compatibile con una sana civiltà giuridica propria degli Stati democratici, e contribuendo insieme con altre avventurose novelle (del legislatore del precedente Parlamento, dominato dai partiti tradizionali che ebbero sempre in questa materia il sostegno dell'opposizione) e con alcune abnormi sentenze della Corte costituzionale ad assestare il colpo di grazia al neonato codice di procedura penale, primo timido tentativo di portare il nostro Paese al livello di civiltà propria delle più antiche democrazie tradizionali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 371-*bis* del codice penale è abrogato.

Art. 2.

1. Nell'articolo 274 del codice di procedura penale, la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*a)* quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini sui fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;».

2. Nell'articolo 274, comma 1 lettera *b)* del codice di procedura penale le parole: «*si dia alla fuga*» sono sostituite dalle parole: «*stia per darsi alla fuga*».

Art. 3.

1. L'articolo 275 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Fermo quanto previsto dagli articoli 273 e 274, è applicata la custodia cautelare in carcere quando si procede in ordine:

a) ai delitti previsti dagli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale; al delitto, consumato o tentato, previsto dall'articolo 630 del codice penale; ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; ai de-

litti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; al delitto previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) ai delitti, consumati o tentati previsti dagli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale; al delitto previsto dall'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, a meno che le esigenze cautelari, non possano essere soddisfatte con altre misure»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti.

«3-bis. Non può essere disposta la misura cautelare in carcere per delitti diversi da quelli indicati nel comma 3 e nell'articolo 380

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica, fermo quanto previsto dall'articolo 280, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 256, 270-bis, 288, 289, 336, 338, 343, 356, 368, 385, 386, 410, 411, 420, 427, 431, 432, 433, 499, 519, 521, 530, 564, 571, 572, 578, 583, 605, 611, 644, 644-bis, 648-ter del codice penale, ovvero quando l'imputato è una persona dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, o abbia

tasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare».

Art. 4.

1. Nell'articolo 291, comma 1, del codice di procedura penale dopo le parole: «su cui la richiesta si fonda» sono aggiunte le seguenti: «e le memorie difensive».

Art. 5.

1. Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, anche con riferimento alla gravità del reato ed alla pericolosità del soggetto, desunta tra l'altro dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, nonché al tempo trascorso dalla commissione del reato.»

Art. 6.

1. Nell'articolo 299, comma 2, del codice di procedura penale le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3 lettera a)».

2. Nell'articolo 299 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio dell'imputato. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.»

3. Nell'articolo 503, comma 6, del codice di procedura penale dopo le parole: «a

norma degli articoli 294,» sono aggiunte le seguente: «299, comma 3-ter,».

Art. 7.

1. Nel primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: «la sospensione del procedimento penale» sono aggiunte le seguenti: «o dei termini di custodia cautelare».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-bis. I termini previsti dall'articolo 303 lettera a) sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1 lettere a e b).».

Art. 8.

1. Nell'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.».

2. Nell'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.».

Art. 9.

1. Nell'articolo 329 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono coperte dal segreto fino alla chiara delle indagini le notizie relative all'invio o al contenuto dell'informazione di garanzia e dell'invito a presentarsi nonché le notizie relative al compimento delle attività dirette ad assumere le sommarie informazioni previste dall'articolo 350.».

2. Nell'articolo 369, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia» sono sostituite dalle seguenti: «Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia».

Art. 10.

1. Nell'articolo 335 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, al suo difensore ed alla persona offesa che ne facciano richiesta.».

2. Nell'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore complessivamente a tre mesi.».

Art. 11.

1. Nell'articolo 386, comma 5, del codice di procedura penale le parole: «, se infermo,» sono soppresse.

Art. 12.

1. Nell'articolo 38 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente al giudice elementi rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli

atti di indagine in originale ovvero in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione».

Art. 13.

1. L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è così modificato:

a) nel comma 1, letterab), dopo le parole: «320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio),» devono essere soppresse le parole: «del codice penale» e vanno aggiunte le seguenti: «321 (pene per il corruttore) 322 (istigazione alla corruzione), 323 secondo comma (abuso d'ufficio per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale), 326 terzo comma (rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 648 (ricettazione) del codice penale purchè, con riferimento a quest'ultima ipotesi, il denaro o le cose provengano da uno dei delitti sopra indicati ovvero dal delitto di truffa previsto dall'articolo 640, secondo comma, n. 1, del medesimo codice;»;

b) nel comma 1, lettera e), le parole: «indicati dalla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «indicate alle lettere a) e b)»;

c) nel comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti indicati nel presente comma è altresì fatto divieto di esercitare l'ufficio di amministratore, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza delle persone giuridiche pubbliche, ovvero degli enti e delle imprese pubbliche e delle società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o delle società controllate di queste ultime; ai medesimi soggetti è fatto inoltre divieto di esercitare l'ufficio di sindaco delle persone giuridiche nonchè di svolgere presso di esse il controllo legale dei conti.»;

d) nel comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) della Camera dei depu-

tati, del Senato della Repubblica o dei loro Presidenti, del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;»;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'applicazione delle misure previste dal presente articolo alla sentenza di condanna è equiparata la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 6-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e modificato dal presente decreto-legge si applicano anche alle candidature alle elezioni al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati.

3. Le leggi elettorali disciplinano le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 14.

1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1 è soppresso il periodo: «, con il consenso del pubblico ministero,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'udienza, la richiesta è formulata oralmente; negli altri casi è formulata con atto scritto».

2. L'articolo 439 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1 sono soppresse le parole: «unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero»;

b) nel comma 2 le parole: «la richiesta ed il consenso possono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «la richiesta può essere presentata».

3. Nell'articolo 440, comma 1, dopo le parole: «Sulla richiesta il giudice» vanno inserite le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,».

4. Il consenso del pubblico ministero resta comunque necessario quando si procede per i delitti indicati nei commi 3 e 3-ter dell'articolo 275 del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto.

Art. 15.

1. L'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il presidente del tribunale provvede su designazione nominativa del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, alla formazione di un elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio, in numero proporzionale a quello dei magistrati in servizio negli uffici del circondario. L'elenco è aggiornato con cadenza annuale.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso agli uffici giudiziari che hanno sede nel territorio del circondario.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «ogni giorno» sono inserite le seguenti: «, anche in caso di astensione collettiva dall'attività giudiziaria.».

2. Nella prima applicazione, il presidente del tribunale provvede alla formazione dell'elenco di cui al comma 1, lettera a), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.